

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2957} —

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 9 giugno 2026 (v. stampato Senato n. 1878)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

(TAJANI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA DIFESA

(CROSETTO)

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(NORDIO)

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(GIORGETTI)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Kuwait sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 13 gennaio 2026

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 10 giugno 2026*

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Kuwait sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 13 gennaio 2026.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. All'onere derivante dall'articolo 2 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, pari a 7.237 euro ad anni alterni a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante riduzione, in misura pari a 7.237 euro per l'anno 2026 e a 7.237 euro annui a decorrere dall'anno 2028, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Ad esclusione di quanto disposto dal comma 1, le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legisla-

zione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Agli eventuali oneri derivanti dagli articoli 5, 9 e 14 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA

ACCORDO

TRA

**IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA**

E

**IL GOVERNO DELLO
STATO DEL KUWAIT**

**SULLA COOPERAZIONE
NEL SETTORE DELLA DIFESA**

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dello Stato del Kuwait, d'ora in avanti denominati collettivamente "le Parti" e singolarmente "la Parte",

Confermando il loro impegno nei confronti della Carta delle Nazioni Unite;

Rispettando il principio del pieno rispetto della loro sovranità, indipendenza e integrità territoriale;

Impegnandosi a rafforzare le buone e amichevoli relazioni nei settori della cooperazione militare;

Considerando l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dello Stato del Kuwait riguardante lo status delle Forze Italiane nello Stato del Kuwait (d'ora in avanti denominato SOFA), fatto in Kuwait il 1° giugno 2003;

Richiamando l'Accordo tra Italia e Kuwait per lo scambio e la reciproca protezione delle Informazioni Classificate, fatto a Roma il 4 settembre 2019 ed entrato in vigore il 1° febbraio 2025;

Tenendo conto dei buoni risultati della cooperazione militare tra le Parti, raggiunta attraverso il Memorandum d'Intesa tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dello Stato del Kuwait sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Kuwait l'11 dicembre 2003 e scaduto il 30 luglio 2023,

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

DEFINIZIONI

Ai fini di questo Accordo, i termini indicati sotto hanno il seguente significato:

- a) "Personale": i membri delle Forze Armate e/o il personale civile di ciascuna Parte, inclusi i membri accompagnatori facenti parte del loro nucleo familiare, che sono stati o sono coinvolti nelle attività svolte ai sensi del presente Accordo;
- b) "Parte ospitante": la Parte nello Stato della quale viene inviato il Personale della Parte inviante;
- c) "Parte inviante": la Parte che invia Personale nello Stato della Parte ospitante;
- d) "Terza Parte": qualsiasi persona o altra entità il cui Governo non è un partecipante.

ARTICOLO 2

SCOPO

2.1 Lo scopo del presente Accordo è rafforzare la cooperazione nel settore della difesa attraverso lo scambio di esperienze e conoscenze nel settore militare nell'interesse di entrambe le Parti.

2.2 Il presente Accordo si applica al Personale delle Parti che effettua visite ufficiali o che è inviato a frequentare corsi presso i collegi, gli istituti e le scuole di formazione militare di entrambe le Parti. Il presente Accordo si applica altresì a qualsiasi cooperazione militare concordata tra le Parti del presente Accordo.

ARTICOLO 3**PRINCIPI DELLA COOPERAZIONE MILITARE**

3.1 L'organizzazione e la conduzione delle attività concrete di cooperazione nel settore della difesa sono svolte dal Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e dal Ministero della Difesa dello Stato del Kuwait.

3.2 Eventuali consultazioni tra i rappresentanti delle Parti saranno effettuate alternativamente a Roma e a Kuwait City, al fine di definire e concordare possibili intese specifiche per integrare e completare il presente Accordo, così come possibili programmi di cooperazione tra le Forze Armate della Repubblica Italiana e le Forze Armate dello Stato del Kuwait.

3.3 Le modalità, i tempi e i luoghi per attività di cooperazione aggiuntive saranno specificati nelle suddette intese e programmi.

ARTICOLO 4**FORME DI COOPERAZIONE**

4.1 La cooperazione tra le Parti nel settore militare consiste nelle seguenti attività:

- a. scambio di competenze nel settore dell'addestramento militare e della tecnologia dell'informazione;
- b. erogazione di corsi o programmi militari ed educativi;
- c. partecipazione alle esercitazioni militari in qualità di osservatori;
- d. scambio di visite ufficiali da parte di delegazioni di Personale civile e militare;
- e. fornitura di assistenza per soddisfare i requisiti tecnici relativi agli equipaggiamenti e ai sistemi di difesa essenziali per la difesa dell'altra Parte;
- f. scambio di informazioni tecniche sugli equipaggiamenti militari in preparazione di eventuali accordi diretti con i produttori di equipaggiamenti per la difesa appartenenti all'altra Parte;
- g. fornitura di una garanzia di qualità da parte dei Ministeri della Difesa delle Parti in relazione ai contratti che rientrano specificamente nel presente Accordo. Tale garanzia sarà fornita separatamente per ciascun contratto;
- h. ogni altra area o forma di cooperazione in seguito concordata dalle Parti.

4.2 Entrambe le Parti informano le organizzazioni interessate dei rispettivi Paesi sui contenuti del presente Accordo al fine di facilitarne l'implementazione.

4.3 Ciascuna Parte profonderà ogni sforzo per garantire che le proprie imprese e/o organizzazioni nazionali rispettino gli obblighi contrattuali assunti nell'ambito della cooperazione prevista dal presente Accordo.

ARTICOLO 5**SCAMBIO DI ARMAMENTI**

5.1 In conformità alle proprie rispettive legislazioni nazionali e al fine di regolare e semplificare le procedure concernenti il controllo e le attività relative agli armamenti, le Parti possono concordare sullo scambio di armamenti nelle seguenti categorie:

- a. armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento;
- b. armi di medio e grosso calibro e relativo munizionamento;
- c. bombe, mine (ad esclusione delle mine anti-uomo), missili, siluri e relative apparecchiature di controllo;
- d. carri armati e veicoli costruiti per uso militare;
- e. aerei ed elicotteri, e relativo equipaggiamento costruito per uso militare;
- f. polvere da sparo, esplosivi e propellenti per uso militare;
- g. sistemi elettronici, elettro-ottici e fotografici e relative apparecchiature per uso militare;
- h. materiali per addestramento militare;
- i. macchine e apparecchiature progettate per la fabbricazione, il collaudo e il controllo di armi e munizioni;
- j. equipaggiamenti speciali fabbricati per uso militare;
- k. satelliti;
- l. sistemi di comunicazione ed equipaggiamento;
- m. equipaggiamenti per comunicazioni digitali;
- n. apparecchiature per la guerra elettronica;
- o. computer e informazioni tecnologiche;
- p. navi e relativi equipaggiamenti costruiti per uso militare;
- q. qualsiasi altro equipaggiamento successivamente concordato dalle Parti.

5.2 L'approvvigionamento reciproco di materiali di interesse per le rispettive Forze Armate è disciplinato dal presente Accordo ed attuato tramite operazioni dirette tra Stati oppure attraverso società private autorizzate dai rispettivi Governi.

ARTICOLO 6**SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE**

6.1 Tutti gli aspetti relativi alla sicurezza delle Informazioni Classificate generate, trattate o scambiate nell'ambito del presente Accordo saranno regolate in conformità con l'Accordo tra Italia e Kuwait

per lo scambio e la reciproca protezione delle Informazioni Classificate, fatto a Roma il 4 settembre 2019 ed entrato in vigore il 1° febbraio 2025.

6.2 In caso di termine del presente Accordo ai sensi dell'Articolo 14 paragrafo 4, le disposizioni dell'Accordo di cui al paragrafo 1 di questo Articolo del presente Accordo devono continuare ad applicarsi alle Informazioni Classificate generate, trattate o scambiate nell'ambito del presente Accordo mentre questo era in vigore.

ARTICOLO 7

SITUAZIONI STRAORDINARIE

7.1 Il Personale della Parte inviante non prenderà parte a controversie armate con terze parti né parteciperà ad attività che incidano sulla sicurezza nazionale della Parte ospitante durante la sua permanenza nel territorio di quest'ultima Parte, né svolgerà altre attività oltre a quelle programmate ai sensi del presente Accordo.

7.2 In caso di violazione delle leggi della Parte ospitante o della Parte inviante da parte di membri del Personale coperto dal presente Accordo, la Parte ospitante può interrompere la formazione delle persone coinvolte e farlo rientrare nel Paese inviante.

7.3 La Parte inviante si riserva il diritto di richiamare il proprio Personale in qualsiasi momento lo ritenga necessario, senza dover fornire motivazioni. La Parte ospitante adotterà le misure necessarie per rimandare indietro il Personale in questione nel più breve tempo possibile.

ARTICOLO 8

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

8.1 La Parte inviante sosterrà i costi finanziari relativi alla formazione e all'alloggio, salvo diverso accordo.

8.2 I costi finanziari non relativi alla formazione, all'alloggio e alle attività del Personale saranno a carico della Parte inviante o, in alternativa, del Personale stesso.

8.3 Il Personale sarà soggetto alle leggi della Parte ospitante per quanto riguarda le questioni finanziarie quali dogane, tasse, acquisto e vendita di materiali.

ARTICOLO 9

RISARCIMENTO DANNI

9.1 Eventuali danni causati a una Parte, al proprio Personale o ai propri equipaggiamenti e mezzi militari dal Personale dell'altra Parte durante o in relazione alle attività svolte ai sensi del presente Accordo saranno risarciti dalla Parte il cui Personale ha causato il danno. Il risarcimento sarà definito di comune accordo tra le Parti.

9.2 In conformità con la propria legislazione nazionale, la Parte ospitante sarà responsabile per le perdite o i danni causati a terze parti nel proprio territorio dal Personale o dalle attrezzature militari della Parte inviante durante o in relazione alle attività previste ai sensi del presente Accordo. Le Parti definiranno di comune accordo l'importo del risarcimento dovuto per i costi sostenuti dalla Parte ospitante.

ARTICOLO 10

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia che possa sorgere dall'applicazione e/o dall'interpretazione del presente Accordo sarà risolta amichevolmente mediante canali diplomatici e mediante consultazioni o negoziazioni.

ARTICOLO 11

LEGGE APPLICABILE

Il presente Accordo sarà attuato in conformità al diritto internazionale applicabile e, per quanto concerne la Parte italiana, agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

ARTICOLO 12

PROPRIETÀ INTELLETTUALE E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In accordo alle rispettive legislazioni nazionali e al diritto internazionale applicabile, nonché, per quanto concerne la Parte italiana, in conformità agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, nell'esecuzione del presente Accordo:

- a. le Parti si impegnano a mettere in atto le procedure necessarie per garantire la salvaguardia della proprietà intellettuale, inclusi i brevetti derivanti dalle attività condotte in conformità al presente Accordo;
- b. nessuna informazione riguardante una persona fisica o che permetta la sua identificazione potrà essere fornita ad alcuna terza parte o trattata in maniera incompatibile con le finalità concordate, senza il previo consenso scritto della Parte che ha fornito tale informazione.

ARTICOLO 13

INTESE ATTUATIVE

Se del caso, le Parti possono stipulare intese attuative più dettagliate per attuare le disposizioni del presente Accordo.

ARTICOLO 14**DISPOSIZIONI FINALI**

14.1 Il presente Accordo entra in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica scritta mediante canali diplomatici, con cui le Parti si comunicano il completamento delle proprie procedure interne costituzionali necessarie per l'entrata in vigore.

14.2 Il presente Accordo può essere emendato mediante reciproco consenso scritto di entrambe le Parti. Gli emendamenti entrano in vigore in conformità alle procedure descritte nel primo paragrafo del presente Articolo.

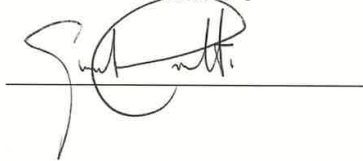
14.3 Il presente Accordo rimarrà in vigore per un periodo di cinque (5) anni e sarà rinnovato automaticamente per simili periodi, a meno che una delle Parti notifichi all'altra per iscritto e attraverso canali diplomatici, la propria intenzione di terminare l'Accordo sei (6) mesi prima della data di scadenza.

14.4 Il termine del presente Accordo non influirà sul completamento di eventuali programmi e attività in corso svolti ai sensi del presente Accordo e non influirà sulla validità o sulla durata di eventuali accordi, progetti e attività specifici svolti ai sensi del presente Accordo, salvo diverso accordo tra le Parti.

IN FEDE DI CIÒ, i sottoscritti debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma il 13 gennaio 2026 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, araba e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze, prevarrà il testo in inglese.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
ITALIANA



PER IL GOVERNO DELLO STATO DEL
KUWAIT



PAGINA BIANCA

AGREEMENT

BETWEEN

**THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN
REPUBLIC**

AND

**THE GOVERNMENT OF THE STATE OF
KUWAIT**

ON COOPERATION

IN THE FIELD OF DEFENCE

The Government of the Italian Republic and the Government of the State of Kuwait, hereinafter jointly referred to as “the Parties” and separately as a “Party”,

Confirming their commitment to the United Nations Charter;

Adhering to the principle of the full respect to their sovereignty, independence and territorial integrity;

Striving to strengthen the good and friendly relations in the fields of military cooperation;

Bearing in mind the Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of the State of Kuwait regarding the status of Italian Forces in the State of Kuwait (hereinafter referred to as SOFA), done at Kuwait on the date of 1st of June 2003;

Recalling the Agreement between Italy and Kuwait on the Exchange and Mutual Protection of Classified Information, done at Rome on 4 September 2019 and entered into force on 1 February 2025;

Taking into account the good results of the military cooperation between the Parties, reached through the Memorandum of Understanding between the Government of the Italian Republic and the Government of the State of Kuwait on defence co-operation, done at Kuwait on 11 December 2003 and expired on 30 July 2023,

Hereby agree as follows:

ARTICLE 1

DEFINITIONS

For the purposes of this Agreement, the terms listed below shall have the following meanings:

- a) “Personnel”: the members of the Armed Forces and/or the civilian personnel of either Party, including the accompanying members forming part of their household, who are/have been involved in the activities carried out under this Agreement;
- b) “Hosting Party”: the Party to whose State the personnel of the Sending Party is sent;
- c) “Sending Party”: the Party that sends personnel to the Hosting Party’s State;
- d) “Third Party”: means any person or other entity whose government is not a participant.

ARTICLE 2

AIM

2.1 The aim of this Agreement is to strengthen defence cooperation by the exchange of experiences and knowledge in the military field in the interest of both Parties.

2.2 This Agreement shall apply to the personnel of the Parties conducting official visits or sent to attend courses at the military training colleges, institutes and schools of both Parties. This Agreement shall also apply to any military cooperation agreed upon by the Parties to this Agreement.

ARTICLE 3**PRINCIPLES OF MILITARY COOPERATION**

3.1 The organisation and the conduction of concrete cooperation activities in the defence field shall be carried out by the Ministry of Defence of the Italian Republic and the Ministry of Defence of the State of Kuwait.

3.2 Possible consultations of the Parties' representatives will be conducted alternatively in Rome and Kuwait City, in order to draw up and agree possible specific arrangements to supplement and complete this Agreement, as well as possible cooperation programs between the Armed Forces of the Italian Republic and the Armed Forces of the State of Kuwait.

3.3 Modalities, times and places of additional cooperation activities will be specified in the above-mentioned arrangements and programs.

ARTICLE 4**FORMS OF COOPERATION**

4.1 The cooperation between the Parties in the military field shall consist of the following activities:

- a. exchange of expertise in the field of military training and information technology;
- b. provision of military and educational courses or programs;
- c. participation in military exercises as observers;
- d. exchange of official visits by delegations of civilian and military personnel;
- e. provision of assistance to help meet the technical requirements of defence equipment and systems essential for the defence of the other Party;
- f. exchange of technical information on military equipment in preparation for possible direct agreements with defence equipment manufacturers belonging to the other Party;
- g. provision of quality guarantee by the Ministries of Defence of the Parties with regard to the contracts that particularly fall within this Agreement. Such guarantee shall be rendered separately for each contract.
- h. Any areas or forms of cooperation thereafter agreed upon by the Parties later.

4.2 Both Parties shall inform the concerned organizations in their respective Countries of the contents of this Agreement in order to facilitate its implementation.

4.3 Each Party shall use best efforts to ensure that its national companies and/or organizations adhere to their contractual commitments made within the framework of the cooperation under this Agreement.

ARTICLE 5**EXCHANGE OF ARMAMENTS**

5.1 In accordance with their respective national legislations and in order to regulate and streamline the procedures concerning control and activities related to armaments, the Parties may agree on the exchange of armaments in the following categories:

- a. automatic firearms and associated ammunition;
- b. medium and large-calibre weapons and associated ammunition;
- c. bombs, mines (excluding anti-personnel mines), rocket missiles, torpedoes and associated monitoring equipment;
- d. tanks and vehicles manufactured for military use;
- e. aircraft and helicopters, and related equipment manufactured for military use;
- f. gunpowder, explosives and propellants for military use;
- g. electronic, electro-optical and photographic systems and equipment manufactured for military use;
- h. materials for military training;
- i. machines and equipment designed for manufacturing, testing and monitoring weapons and ammunition;
- j. special equipment manufactured for military use;
- k. satellites;
- l. communication systems and equipment;
- m. digital communications equipment;
- n. electronic warfare equipment;
- o. computers and technological information;
- p. ships and related equipment manufactured for military use;
- q. Any other equipment thereafter agreed upon by the Parties.

5.2 The mutual procurement of materials of interest for the respective Armed Forces shall be governed by this Agreement and shall be implemented either through direct State-to-State operations or through private companies authorised by the respective Governments.

ARTICLE 6**SECURITY OF CLASSIFIED INFORMATION**

6.1 All aspects related to security of Classified Information generated, handled or exchanged in the scope of this Agreement will be regulated in compliance with the Agreement between Italy and Kuwait on the Exchange and Mutual Protection of Classified Information, signed in Rome on 4 September 2019 and entered into force on 1 February 2025.

6.2 In case of termination of this Agreement according to Article 14 paragraph 4, the provisions of the Agreement referred to in paragraph 1 of this Article of this agreement shall continue to apply to Classified Information generated, handled or exchanged under this Agreement while it was in force.

ARTICLE 7

EXTRA-ORDINARY SITUATIONS

7.1 The personnel of the Sending Party shall not take part in any armed disputes with third parties or participate in any activities affecting the national security of the Hosting Party throughout their stay in the territory of the latter Party or carry out any other activity besides the activities programmed under this Agreement.

7.2 In the event of breach of the laws of the Hosting or of the Sending Party by members of the personnel covered by this Agreement, the Hosting Party may terminate the training of the involved persons and deport them to the sending Country.

7.3 The Sending Party shall reserve the right to recall its personnel at any time it deems necessary, without giving reasons. The Hosting Party shall make the necessary arrangements to send back the personnel in question within the shortest possible time.

ARTICLE 8

FINANCIAL MATTERS

8.1 The Sending Party shall bear the financial costs relating to the training and accommodation, unless otherwise agreed.

8.2 The financial costs not related to the training, accommodation and activities of the personnel shall be borne by the Sending Party, or alternatively, by the personnel themselves.

8.3 The personnel shall be subject to the law of the Hosting Party concerning the financial matters such as customs, taxes, purchasing and selling of materials.

ARTICLE 9

COMPENSATION FOR DAMAGES

9.1 Any damages caused to a Party, its personnel or its military equipment and means by the personnel of the other Party during or in connection with the activities carried out under this Agreement shall be compensated by the Party whose personnel caused the damage. The compensation shall be defined by mutual agreement between the Parties.

9.2 In accordance with its national law, the Hosting Party shall be responsible for loss or damages caused to third parties in its territory by the personnel or military equipment of the Sending Party during or in connection with the activities under this Agreement. The Parties shall define by mutual agreement the amount of the compensation due for the costs incurred by the Hosting Party.

ARTICLE 10**SETTLEMENT OF DISPUTES**

Any dispute that might arise from the application and/or interpretation of this Agreement shall be settled amicably through diplomatic channels and through consultations or negotiations.

ARTICLE 11**APPLICABLE LAW**

This Agreement shall be implemented in accordance with applicable international law and, as for the Italian Party, the obligations arising from Italy's membership of the European Union.

ARTICLE 12**INTELLECTUAL PROPERTY AND PERSONAL DATA PROTECTION**

According to their national legislations and to applicable international law, as well as, as for the Italian Party, the obligations arising out from Italy's membership of the European Union, in the implementation of this Agreement:

- a. the Parties commit themselves to put into effect the procedures required to ensure the safeguard of the intellectual property including patents stemming from the activities carried out in compliance with this Agreement;
- b. no information regarding a natural person or allowing his identification shall be passed on to any third party or processed in a manner that is incompatible with the agreed purposes, without the prior written consent of the Party who provided this information.

ARTICLE 13**IMPLEMENTING ARRANGEMENTS**

As appropriate, the Parties may enter into more detailed implementing arrangements to carry out the provisions of this Agreement

ARTICLE 14**FINAL PROVISIONS**

14.1 This Agreement shall enter into force on the date of the receipt of the last written notification through diplomatic channels by which the Parties notify each other of the completion of their internal constitutional procedures required for its entry into force.

14.2 This Agreement may be amended by the mutual written consent of both Parties. The amending agreements shall enter into force in accordance with the procedure prescribed in the first paragraph of this Article.

14.3 This Agreement shall remain in force for a period of five (5) years and shall be renewed automatically for similar periods, unless one of the Parties notifies the other in writing and through diplomatic channels, about its intention to terminate it six (6) months before its expiration date.

14.4 The termination of this Agreement shall not affect the completion of any ongoing programs and activities made under this Agreement and it shall not affect the validity or the duration of any specific agreements, projects and activities made under this Agreement, unless otherwise agreed by the Parties.

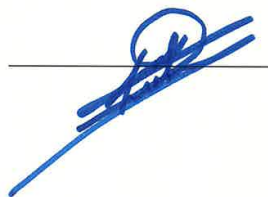
In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Agreement.

Done at ...*Rome*... on *13th January 2026*, in two originals, each in the Italian, Arabic and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence, the text in English shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE
ITALIAN REPUBLIC



FOR THE GOVERNMENT OF THE STATE
OF KUWAIT





19PDL0200320